

REPERTORIO N.23708

RACCOLTA N.7955

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA 1

registrato in data 09.12.2004

L'anno duemilaquattro, il giorno sedici del mese di novembre, nel Comune di Roma, via del Corso n.525, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti trentacinque.

A n. _____
versati Euro _____

Innanzi a me Dottor FRANCO FORMICA, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- SALMUCCI GIACOMO MARIA, nato a Rignano Flaminio (RM) il 15 gennaio 1950 e domiciliato, per la carica, in 00186 - Roma (RM), viale Parioli n.10, pilota civile (SLM GMM 50A15 H2880);

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione senza scopo di lucro "ALZHEIMER ROMA ONLUS", con sede in Roma, viale Parioli n.10, presso lo studio del Dottor Guglielmo Tannone, codice fiscale n.: 96366260584 : iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lazio, Sezione Servizi Sociali n.214 del febbraio 1999, Sezione Sanità n.25 del febbraio 2002, con decorrenza dal giugno 2001

(costituita con atto da me Notaio ricevuto in data 24 marzo 1998, rep. n.17453/4411, registrato a Roma - il 26 marzo 1998 al n. 6673 serie 4E).

Io Notaio sono certo della identità personale di detto comparente, il quale dichiara di rinunciare alla assistenza dei testimoni.

Il signor SALMUCCI GIACOMO MARIA, nella sua qualità anzidetta, mi chiede di



Dott. Franco Formica - Notaio in Roma - Via del Corso, 525 - tel. 06. 3610191 - 06. 3610259 - fax 06. 3214987

assistere, redigendone il relativo verbale, alla Assemblea Straordinaria dell'Associazione, convocata oggi nel mio studio, alle ore 16,30 (sedici virgola trenta) in prima convocazione e alle ore 17,30 (diciassette virgola trenta) in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dell'articolo 2 dell'Atto Costitutivo e dell'articolo 1 dello Statuto nella parte relativa al trasferimento della sede sociale dell'Associazione Alzheimer Roma ONLUS da viale Parioli n.10 a via Monte Santo n.54, Roma.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 15.1 del vigente Statuto Sociale, il signor SALMUCCI GIACOMO MARIA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Egli, avendo verificato:

* che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo dodici del vigente Statuto dell'Associazione, mediante avviso affisso nei locali della sede almeno quindici giorni prima della presente Assemblea e mediante lettera inviata ai soci, nello stesso termine, a mezzo di posta ordinaria;

* che, in prima convocazione, alle ore 16,30 (sedici virgola trenta), l'Assemblea è andata deserta;

* che sono presenti, personalmente e a mezzo di regolari deleghe, che vengono conservate negli atti sociali, i soci, signori:

- SALMUCCI GIACOMO MARIA, nella sua persona, in proprio e in rappresentanza del socio PACACCIO GIANFRANCO;

- CURTO' ANTONELLA, in proprio e in rappresentanza della socia PAOLI GRAZIA;

* che, del Consiglio Direttivo, sono presenti il Presidente nella sua persona e il

Consigliere CURTO' ANTONELLA; mentre sono assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio medesimo;

* che i soci intervenuti hanno diritto di voto;

* che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, in seconda convocazione, ai sensi di legge e dell'articolo quattordici.due del vigente Statuto dell'Associazione, e valida, pertanto, a deliberare, ai sensi dell'articolo quattordici.tre, del vigente statuto dell'Associazione, sul citato ordine del giorno.

La seduta è aperta.

Prende la parola il signor SALMUCCI GIACOMO MARIA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, passando al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno, illustra all'Assemblea i motivi di ordine giuridico, amministrativo ed operativo, che consigliano il trasferimento della sede sociale, dalla attuale in Roma, viale Parioli n.10, presso lo studio del Dottor Guglielmo Tannone, alla nuova in via Monte Santo n.54, sempre in Roma.

Il Presidente fa presente che, ove l'Assemblea dovesse accogliere la sua proposta, occorre modificare il testo dell'articolo due dell'Atto Costitutivo e dell'articolo uno.uno del vigente Statuto dell'Associazione; e dovrà essere approvato il nuovo testo dello Statuto sociale modificato.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente del Consiglio Direttivo, dopo esauriente discussione, con votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti (e quindi con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza relativa dei presenti)

HA DELIBERATO

oggi, 16 novembre 2004

1) di accogliere integralmente le proposte, compiutamente illustrate, dal
Presidente del Consiglio Direttivo;

2) di trasferire la sede dell'Associazione, dalla attuale in Roma, viale Parioli
n.10, presso lo studio del Dottor Guglielmo Iannone, alla nuova, in via Monte
Santo n.54, sempre in Roma;

3) di modificare, conseguentemente il testo dell'articolo due dell'Atto
Costitutivo, come segue:

"ARTICOLO 2 - L'Associazione ha sede in 00195 - Roma, via Monte Santo n. 54.";

4) di modificare, conseguentemente, il testo dell'articolo uno.uno dello Statuto
dell'Associazione, come segue:

" ARTICOLO 1 - 1.1 E' costituita con sede in Roma, via Monte Santo n. 54, una
Associazione senza fini di lucro denominata "ALZHEIMER ROMA ONLUS";

5) di approvare il nuovo testo, così come modificato, dello Statuto
dell'Associazione, che, omessane la lettura per espressa volontà del comparente,
si allega al presente atto, quale sua parte integrante, sotto la lettera "A".


Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la
parola, la seduta è tolta alle ore diciotto.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo otto
della legge 11 agosto 1991 n.266 e successive proroghe e modificazioni.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persone di mia fiducia ed in parte
scritto di mia mano, su sei pagine di due fogli - è stato da me Notaio letto in
assemblea al comparente, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

F.ti: Giacomo Maria Salmucci

Franco Formica Notaio (L.S.)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ALZHEIMER ROMA ONLUS"

ARTICOLO 1

1.1. E' costituita con sede in ROMA, VIA MONTE SANTO N.54

una Associazione senza fini di lucro denominata "ALZHEIMER ROMA ONLUS"

1.2. L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Regione Lazio.

1.3. L'associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e si propone esclusivamente gli scopi di solidarietà indicati al successivo articolo due, uniformandosi ai criteri indicati nella legge 11 agosto 1991, n. 266: in particolare, per il perseguimento di tali fini, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti.


ARTICOLO 2

2.1. L'Associazione si propone specificamente di:

a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia di Alzheimer;

b) stimolare la ricerca e, per quanto possibile coordinarla, sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;

c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari, divenendone un punto di collegamento e coordinamento;



Handwritten signature: Romano M. M. M.





d) tutelare i diritti del malato di Alzheimer e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;

e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato nella malattia di Alzheimer.

ARTICOLO 3



3.1. Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati oppure svolgendo la propria attività nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, l'Associazione svolge la seguente attività:

a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;

b) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;

c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative o regolamentari;

d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elabo-



razione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;

e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;

f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc., la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;

g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;


h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;

i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

ARTICOLO 4

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai versamenti dei soci fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, anche in virtù di donazioni o lasciti te-



stamentari;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi associativi;



b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o, in genere, altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa: contributi di privati; contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali;

d) da rimborsi derivanti da convenzioni.

ARTICOLO 5

5.1. L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno. A chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo ha l'obbligo di predisporre il bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione: tale bilancio, preventivamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ne riferisce all'Assemblea degli associati, è sottoposto all'approvazione di questa ultima entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, corredato di una relazione



illustrativa e di una relazione generale sull'attività dell'Associazione, entrambi redatte a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

6.1. L'Associazione presenta una struttura democratica e le singole cariche associative sono elettive e gratuite.

Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.


6.2. La domanda di adesione comporta, di per se', l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarvisi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro sessanta giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accetta.

6.3. La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni;
- decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa;
- esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

In caso di opposizione del socio, deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 7



7.1. I soci si distinguono in:

a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di un anno in anno dal Consiglio Direttivo.

b) Soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquistato particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 8

8.1. L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 9

9.1. Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

9.2. I soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente;

a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;

b) attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;



c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

9.3. Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito. Al singolo socio possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione medesima.

ARTICOLO 10

10.1. Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Comitato Esecutivo;
- d) Presidente Onorario;
- e) Presidente;
- f) Vicepresidente;
- g) Comitato Scientifico;
- h) Comitato degli Amici;
- i) Collegio dei Revisori dei conti.


Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

ARTICOLO 11

11.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi.

11.2. Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

11.3. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio



L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti.

13.2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- 2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
- 3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
- 4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione del patrimonio residuo dell'Ente ad Associazione od Enti aventi finalità uguali od affini.


ARTICOLO 14

14.1. Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza relativa dei Soci aventi diritto.

14.2. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

14.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni alle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

ARTICOLO 15



munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci.

ARTICOLO 12


12.1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonchè, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi a Milano.

12.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purchè nella Regione Lazio) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 13

13.1. L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno un volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
- 3) sul rendiconto consuntivo;
- 4) sul bilancio preventivo;
- 5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.



15.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.


In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più membri, per qualsiasi ragione, cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituiti, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea perchè provveda alle necessarie sostituzioni.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamen-



te Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.4. Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio del presente statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendo loro compiti istruttori e referenti.

16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.


16.6 In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.7 Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo e pre-



Receivato

Franco Maria Lolo



ventivamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ne riferisce all'Assemblea degli associati, è sottoposto all'approvazione di questa ultima entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, corredato di una relazione illustrativa e di una relazione generale sull'attività dell'Associazione, entrambi redatte a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo, sia del Comitato Esecutivo, avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, inviato ai membri dell'Organo almeno cinque gior-

ni prima della riunione. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione per telegramma, purchè inviato almeno un giorno prima della riunione.


17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo, sia a quelle del Comitato Esecutivo, hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18


18.1 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali, nonché lasciare deleghe e conferire mandati per incarichi specifi-



Handwritten signature

Handwritten signature



ci.

ARTICOLO 19

19.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

19.2. Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni.

ARTICOLO 20

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa a loro lavori.

ARTICOLO 21

21.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il nu-

mero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.


ARTICOLO 22

22.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci.

ARTICOLO 23

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni, la legge 11 agosto 1991, n.266 e la legislazione vigente in materia.

Francesco M. M.
Raffaella M.



Io sottoscritto Dott. FRANCO FORMICA, Notario residente in
Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, attesto la presente copia, scritta su ⁹~~10~~
(NOVE) fogli, conforme all'originale, i cui fogli sono tutti
muniti delle firme prescritte dalla legge.

Si rilascia per USO AMMINISTRATIVO

Roma 04 NOVEMBRE 2004

FRANCO FORMICA

